



Milano, 6 ottobre 2004

Approvato l'art. 3 del DDL sulle Riforme che regola la composizione del Senato federale

Nella seduta di ieri alla Camera dei deputati (Seduta n 521, 5 ottobre 2004), è stato approvato un articolo molto importante per il cammino *federalista* intrapreso dal nostro Paese: l'art. 3 del testo che modifica l'art. 57 della Costituzione. Questo articolo va a regolare la struttura del Senato federale della Repubblica (già istituito con l'art. 1 del DDL in esame).

Con un emendamento della Commissione Affari Costituzionali, approvato nella discussione in Aula, è stata approvata la modifica alla composizione del Senato federale, allargato, ora, anche a rappresentanti delle autonomie locali (i quali potranno partecipare ai lavori della seconda camera senza però diritto di voto).

Grazie a questa seconda camera il territorio troverà, quindi, diretta partecipazione e rappresentanza, grazie ad esponenti che avranno una forte sensibilità nei confronti del territorio stesso. Si dà concretizzazione, in pratica, al principio della rappresentanza degli enti territoriali (gli enti federati) negli Stati federali.

Come si vede, acquista un peso fondamentale l'elemento della territorialità, definito come il principio cardine su cui costruire e modellare il Senato federale. Con l'approvazione di questo articolo si interrompe la tradizione di *bicameralismo perfetto* su cui si è basato – fino ad oggi – il nostro sistema parlamentare. E si introduce un elemento tipico di ogni architettura realmente federale.

Di seguito si riporta il testo dell'art. 3 del DDL n. 4862 (che modifica appunto l'art. 57 della Cost.) come approvato dall'Aula della Camera nella seduta in esame.

Art. 3

(Struttura del Senato federale della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta due senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali e, per il Trentino-Alto Adige/ Südtirol, dei Consigli provinciali.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante”.

Roberto Marraccini
Settore Affari Istituzionali
Segreteria Politica Federale
marraccini@leganord.org